



Decreto Dirigenziale n. 327 del 28/11/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA "AIR NAVAL YACHT S.R.L." CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, ALLA VIA TERRAGNETA, 90, PER L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA CON PRODUZIONE DI ALLESTIMENTI PER IMBARCAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della **"AIR NAVAL YACHT s.r.l." con sede operativa nel Comune di Torre Annunziata**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di **falegnameria con produzione di allestimenti per imbarcazioni** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come **"produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg ", "utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore e 100 gk/g" e "saldatura di oggetti e superfici metalliche"**, con l'uso di 250 kg/g di semilavorati in legno e di 10 kg/g di mastici e/o colle;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 14/12/2009 con prot. 1077491 ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 23/07/2010 e conclusa il 06/06/2012 , i cui verbali si richiamano:

a.1. l'ARPAC ha evidenziato che il progetto non descrive il sistema di abbattimento a servizio delle fasi di incollaggio e saldatura e relativo convogliamento ed ha considerato idoneo l'impianto di abbattimento a servizio della fase di falegnameria ;

a.2. la Provincia, condividendo quanto dichiarato dall'ARPAC, ha richiesto la scheda analitica delle emissioni;

a.3 l'ASL si è riservato l'espressione del parere dopo aver ricevuto le integrazioni richieste dall' ARPAC;

a.4. il Comune ha depositato agli atti una nota prot. 2865 del 19/07/2010 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico con la quale si comunica che a nome della Società non risulta rilasciato alcun titolo edilizio e che ai fini urbanistici il sito ricade in zona ASI;

a.5. la Società ha evidenziato che la proprietà dell'immobile è stata acquisita di recente e si è impegnata a produrre copia dell' atto notarile riportante i titoli edilizi;

a.6. la Società, con nota acquisita il 10/05/2012 con prot. 356453, ha trasmesso copia del progetto di frazionamento dell'area industriale A6, datato luglio 2010, copia della Delibera Comunale n. 202 dell' 08/10/2010, copia del verbale della conferenza dei servizi del 10/09/2010 tenutasi presso il IV Dipartimento Urbanistica e Politica del Territorio del comune di Torre Annunziata (ex Dalmine);

a.7. la Società ha dichiarato che l'immobile ove verrà svolta l'attività è già esistente e parte dello stabilimento ex Dalmine, oggetto di richiesta di frazionamento (in comune con altre 4 Società); tale immobile non ha variato la destinazione d'uso (industriale) già esistente. Inoltre ha dichiarato di aver mutato il proprio progetto produttivo limitando la propria attività alle sole lavorazioni del legno complementari all'allestimento di imbarcazioni da diporto e a tal proposito ha consegnato copia di una

relazione tecnica integrativa datata 04/06/2012 relativa al ciclo produttivo aggiornato, con le relative emissioni prodotte, con la quale viene esclusa, dal ciclo produttivo, l'attività di saldatura e dichiarato che l'attività di incollaggio prevede un esiguo impiego di collanti;

a.8. la Regione ha invitato la Società a le integrazioni ed ha assegnato al Comune, all'ARPAC, all'ASL ed alla Provincia un termine di 20 gg., dall'acquisizione della relazione integrativa, per esprimere i propri pareri;

CONSIDERATO

a. che la Società, con nota acquisita il 14/06/2012 con prot. 458066, ha trasmesso copia delle ricevute dell'avvenuta trasmissione della relazione integrativa agli enti convocati in conferenza;

b. che la Società, con nota acquisita il 21/11/2012 con prot. 856993, ha trasmesso un aggiornamento dei valori delle emissioni riferite all'impianto di abbattimento delle polveri;

c. che l'attività di incollaggio produce S.O.V. che vanno abbattute con sistemi idonei e convogliate all'esterno con un camino a norma, per cui non è possibile autorizzare tale attività;

d. che è trascorso il termine assegnato all'ARPAC, alla Provincia, all'ASL ed al Comune per l'espressione del parere di competenza, per cui si intendono acquisiti gli assensi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L.241/90;

e. che i valori di emissione previsti al camino E1 rientrano nei limiti indicati all'All I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della **"AIR NAVAL YACHT s.r.l."** con sede operativa nel Comune di Torre Annunziata, alla via Terragneta, 90, per la sola attività di **falegnameria generanti polveri, con l'esclusione dell'attività di saldatura e incollaggio**, con l'obbligo per la ditta ad effettuare il controllo delle emissioni con cadenza **annuale**;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

- 1. di autorizzare** lo stabilimento della **"AIR NAVAL YACHT s.r.l."** con sede operativa nel Comune

di Torre Annunziata, alla via Terragneta, 90, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg”**, con l'uso di 250 kg/g di semilavorati in legno, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³ /h	Sistemi di abbattimento
E1	impianto di aspirazione falegnameria	polveri totali	0,4	7,91	19782	filtri a maniche

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. esercitare esclusivamente l'attività di falegnameria;

2.2. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.3. l'altezza del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;

2.4. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.5. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

2.6. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.7. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;

2.8. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

2.9.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.6., la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;

2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.9.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla "**AIR NAVAL YACHT s.r.l.**" **con sede operativa nel Comune di Torre Annunziata, alla via Terragneta, 90**, esercente attività di **falegnameria con produzione di allestimenti per imbarcazioni**;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Torre Annunziata, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi